

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 389

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

—————

Disciplina dell’attività assistenziale dei professori delle facoltà
di medicina e chirurgia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema sanitario nazionale, come riformato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il cui articolo 13 ha introdotto l'articolo 15-*nonies* al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia sanitaria, prevede che i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia debbano lasciare l'attività assistenziale al raggiungimento di un limite massimo di età (67 anni, elevabili a 70 in casi particolari legati alla fase transitoria), mantenendo la ricerca e la didattica fino alla messa in quiescenza.

La Corte costituzionale, investita del problema da parte di numerosi Tribunali amministrativi regionali (TAR), ha dichiarato con la sentenza n. 71 del 16 marzo 2001 l'illegittimità costituzionale della normativa inerente «la cessazione del personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa fra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del predetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca».

La Corte costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario, si pongono tra loro in rapporto non solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione. Si è tenuta, cioè, in considerazione, come già in altre

sentenze della Corte del 1997, la natura necessariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, ribadita anche dalla più recente normativa comunitaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli. Si tratta ora di ricavare dalla illegittimità sancita dalla Corte costituzionale quanto al legislatore non può che competere nei tempi più brevi. Ed è questo lo spirito del disegno di legge che si vuol sottoporre all'attenzione del Senato.

A seguito della emanazione del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, in effetti, i destinatari del provvedimento di cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali sono stati irragionevolmente privati della possibilità di svolgere l'attività assistenziale. Infatti, l'operatività della disposizione relativa appunto alla cessazione dallo svolgimento dell'attività assistenziale ordinaria e dalla direzione delle rispettive strutture al raggiungimento del previsto limite di età non è subordinata alla previa stipula di protocolli d'intesa fra università e regioni, che dovrebbero disciplinare le modalità di individuazione delle specifiche attività assistenziali, da ritenersi strettamente connesse alla didattica e alla ricerca e da lasciarsi al personale docente fino al raggiungimento della quiescenza. Da ciò discende un evidente e ingiustificato pregiudizio per l'efficacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente restavano affidate per l'inse-

gnamento universitario e soprattutto post-universitario. Di qui, ad anno accademico ancora in corso e nell'attesa che i protocolli d'intesa fra università e regioni vengano stipulati e divengano operativi, deriva la neces-

sità di restaurare un corretto insegnamento clinico.

Tale l'intento dell'articolo unico del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della stipula dei protocolli d'intesa tra le regioni e le università e degli accordi attuativi dei medesimi, previsti dall'articolo 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, i professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia con insegnamento nelle scuole di specializzazione post-universitaria, mantengono le ordinarie attività assistenziali, nonché la direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza.